

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1966

(63<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste » (1661) (D'iniziativa dei deputati Belci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 734, 736, 737
BONAFINI . . . . .	735
CREPELLANI . . . . .	736
GIANQUINTO . . . . .	735, 736
ZAMPIERI, relatore . . . . .	734, 735

« Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica » (1777) Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	737
BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione . . . . .	737
GIRAUDO, relatore . . . . .	737

La seduta è aperta alle ore 18,50.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Chabod, Crespellani, D'Angelosante, De Michele, Gianquinto, Giraudo, Gray, Jodice, Lepore, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazio-

**ne del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste » (1661) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci Bologna, Marchiani, Bressani, Rosati, Cossiga e Piccoli: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A M P I E R I , *relatore*. Con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, venne istituito presso il Ministero del tesoro un « ruolo speciale ad esaurimento » per i cittadini italiani in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste già assunti, come impiegati o come salariati, dall'Amministrazione anglo-americana nel periodo di suo governo.

Agli impiegati venne attribuita la retribuzione (tabella A) corrispondente al coefficiente da 202 a 500 ed ai salariati (tabella B) la categoria da 1 a 4 per gli uomini (capi operai) e 5 e 6 per le donne.

Contemporaneamente (articolo 3) venne offerta la possibilità al personale già assunto dalla predetta Amministrazione anglo-americana nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della Polizia amministrativa, della Guardia di finanza, della soppressa « divisione prigionieri » e del Corpo forestale di Trieste, di poter prestare servizio rispettivamente nei Corpi o delle Guardie di pubblica sicurezza o delle Guardie di finanza, ovvero della Guardia forestale dello Stato, in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore, con attribuzione di otto gradi (da maggiore a guardia) corrispondenti ai coefficienti da 131 a 325 (tabella C), ma con la possibilità anche (articolo 21, lettera B) per chi ne avesse fatta opzione entro il 19 gennaio 1961, di inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato.

Agli optanti (articolo 27) venne attribuito un coefficiente da 131 a 325 (tabella C), corrispondente al grado in cui sarebbero stati collocati in mancanza di opzione, e non già il coefficiente stabilito per gli impiegati civili.

Ora è avvenuto, come sarebbe stato facile prevedere, che oltre 1.900 degli assunti dall'Amministrazione anglo-americana nei Corpi su indicati esercitarono l'opzione per l'impiego civile con il trattamento economico previsto dai coefficienti da 131 a 325, mentre il restante personale impiegatizio venne inquadrate con coefficienti da 202 a 500; donde una evidente sperequazione.

Venne perciò presentato il 24 ottobre 1963 alla Camera dei deputati il disegno di legge in esame, da essa approvato, dopo lungo itinere ed accordi con il Governo, e con profonde modificazioni, il 10 maggio 1966 a mezzo della sua I Commissione permanente in sede legislativa.

Tale disegno di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 determina che gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla precitata legge n. 1600 del 1960 possono essere collocati a domanda, ai soli effetti giuridici e con decorrenza dal 19 luglio 1961, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957 n. 3, purchè in possesso alla data ora menzionata del 19 luglio 1961 del titolo di studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario, sostituito in mancanza e per la sola carriera esecutiva, dal fatto di avere prestato ininterrotto e lodevole servizio per tre anni, computati a ritroso dal giorno di entrata in vigore della norma in esame, con mansioni proprie del ruolo ordinario corrispondente al ruolo aggiunto nel quale il richiedente verrebbe inquadrato.

Il collocamento nei ruoli aggiunti viene operato dalla data dell'entrata in vigore della norma in esame e applicando la legge 4 febbraio 1966 n. 32, cioè con il passaggio nei corrispondenti ruoli organici secondo le modalità determinate dalla medesima legge n. 32.

In definitiva, attesa l'iscrizione nel ruolo aggiunto con decorrenza dal 16 luglio 1961, la proposta di legge con astuto procedimento supera l'ostacolo determinato dalla soppressione dei ruoli aggiunti operata con la citata legge n. 32 del 1966 ed immette nei ruoli organici gli impiegati iscritti nel suo precisato ruolo speciale ad esaurimento.

Il relatore, pur concordando nel merito, cioè nella sistemazione in ruolo organico dei detti impiegati, non può non nascondere la sua perplessità sulla procedura seguita, la quale, a suo parere, costituisce un'abile finzione.

L'articolo 2 stabilisce che gli impiegati non in possesso del titolo di studio richiesto per ottenere il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio possono ottenere l'inquadramento presso altra Amministrazione dello Stato in ruoli della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

L'articolo 3 riguarda il personale proveniente dalle Polizie, Guardie e Corpi, già assunto, come detto, dal Governo anglo-americano del territorio di Trieste e che ha optato per l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato.

Tale personale risulta constare oggi di 1.700 cittadini, per i quali è doveroso provvedere. Vi provvede esso articolo 3 stabilendo che, con effetto dal 1° gennaio 1966, al detto personale è attribuito il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex-coefficienti 180 e 202 con riconoscimento, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo coefficiente di inquadramento, della metà dell'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza, dalla data di promozione all'ultimo grado rivestito nel Corpo stesso alla entrata in vigore della legge in esame, con assorbimento fino a concorrenza dell'aumento netto di stipendio così derivante dall'assegno personale goduto in base all'articolo 28 della legge n. 1600 del 1960. Quale lo stipendio base aumentato dell'assegno personale calcolato al netto venisse a risultare inferiore al trattamento economico goduto alla data del 1° gennaio 1966,

la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

Trattasi, sostanzialmente, di un piccolo conglobamento inteso ad eliminare le sprequazioni.

L'articolo 4 (superfluo, a parere del relatore) stabilisce che per quanto non previsto dalla legge in esame si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 1600 del 22 dicembre 1960.

Infine l'articolo 5 provvede a fronteggiare la spesa per il corrente anno 1966 prevista in lire 30 milioni.

Il relatore, a parte la espressa perplessità sulla procedura adottata per il passaggio dal ruolo speciale al ruolo ordinario, è del parere che il disegno di legge sia da approvarsi e in tal senso ne fa calda raccomandazione agli onorevoli colleghi.

**B O N A F I N I**. Quanti sono, senatore Zampieri, i dipendenti che si trovano in questa situazione?

**Z A M P I E R I**, *relatore*. Sono circa 1.700.

**G I A N Q U I N T O**. (Non ho nulla da dire per quanto concerne il disegno di legge in discussione che, se non erro, è stato approvato dalla Camera dei deputati alla unanimità, ma desidero cogliere questa occasione per sollecitare la discussione di una petizione già trasmessa al Presidente del Senato, che si riferisce alla materia che è stata disciplinata dalla legge del 22 dicembre 1960, n. 1600, la cui applicazione concreta ha fatto nascere controversie, alcune delle quali sono già state portate dinanzi al Consiglio di Stato.

La petizione di cui sopra è stata fatta dalla signorina Anna Maria Nanni, alla quale la Segreteria generale del Senato ha risposto assicurando che la petizione stessa aveva raggiunto la sua destinazione propria.

Signor Presidente, sono tredici anni che ho l'onore di far parte del Parlamento della Repubblica, ma non mi è mai accaduto di assistere alla discussione, seria, di una petizione.

C R E S P E L L A N I . Quando è stata presentata questa petizione?

G I A N Q U I N T O . La petizione porta la data del 21 dicembre 1965.

P R E S I D E N T E . Provvedero a chiarire la questione sollevata dal senatore Gianquinto.

Ed ora, poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono essere collocati a domanda, ai soli effetti giuridici e con decorrenza dal 19 luglio 1961, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari.

Agli effetti di cui al primo comma il suddetto personale viene collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2.

La predetta domanda dovrà essere presentata all'Amministrazione presso la quale il richiedente presta servizio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nel ruolo aggiunto è necessario che alla data del 19 luglio 1961 l'interessato risulti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal titolo di studio, purchè l'interessato abbia compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di tre anni con mansioni proprie del ruolo ordinario corrispondente al

ruolo aggiunto nel quale l'interessato stesso chiede di essere inquadrato.

(È approvato)

#### Art. 2.

Coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio richiesto per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, possono ottenere l'inquadramento presso altra amministrazione dello Stato nei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

(È approvato)

#### Art. 3.

Agli impiegati inquadrati nel « Ruolo ad esaurimento », ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, è attribuito, dal 1° gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo coefficiente di inquadramento, la metà dell'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza, dalla data di promozione all'ultimo grado rivestito nel Corpo stesso alla entrata in vigore della presente legge.

L'assegno personale di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, percepito dal suddetto personale, viene riassorbito fino alla concorrenza dell'aumento netto di stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo.

Il trattamento economico da corrispondere ai sensi del presente articolo, e risultante dallo stipendio base e dall'eventuale assegno personale calcolato al netto, non dovrà in ogni caso essere inferiore al trattamento economico, risultante dalle stesse voci calcolate al netto, percepito alla data del 1° gennaio 1966. L'eventuale differenza va ad integrazione dell'assegno personale.

(È approvato)

**Art. 4.**

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

(È approvato)

**Art. 5.**

All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

**G I A N Q U I N T O .** Chiedo la parola per una dichiarazione di voto.

Desidero confermare qui il voto favorevole del Gruppo comunista, espressosi favorevolmente anche nell'altro ramo del Parlamento, ribadendo però ancora una volta l'esigenza prorogabile di esaminare tutte le petizioni che sullo stesso argomento e sulla materia in generale sono già state presentate alla Presidenza del Senato.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato)

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**« Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica » (1777) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

**G I R A U D O , relatore.** Propongo che la discussione del provvedimento sia rinviata, non essendo io stato in questi giorni in grado, a causa di numerosi altri impegni, di approfondirne l'esame.

**P R E S I D E N T E .** Sta alla Commissione decidere se iniziare la discussione del disegno di legge, oppure rinviarla alla seduta di domani.

**B E R T I N E L L I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.** Poichè domani non potrò intervenire, essendo impegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera, dichiaro fin d'ora di essere favorevole al disegno di legge, purchè sia approvato senza emendamenti.

Se invece questi fossero presentati, dovrei pregare la cortesia dei componenti la Commissione di voler rinviare ulteriormente la discussione del provvedimento, per darmi il modo di esaminarli.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio l'onorevole Ministro per la sua dichiarazione, che agevola notevolmente l'iter dei nostri lavori. Il disegno di legge in questione, infatti, presenta carattere di urgenza, in quanto per l'autunno, questi Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica dovrebbero essere organizzati su base regionale, e si prevedono serie difficoltà, data la scarsità del tempo a disposizione.

Le assicurazioni dell'onorevole Ministro, pertanto, ci confortano in quanto domani — quando passeremo a discutere il disegno di legge — potremo, anche in sua assenza, avere la certezza della sua adesione.

Se non si fanno osservazioni, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole relatore, senatore Giraudo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 19,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari